

7 ottobre 2024



A
G
E
N
Z
I
A

ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

L'origine delle merci in dogana

Polo del '900 di Torino

L'ORIGINE DELLE MERCI IN DOGANA

Una presentazione dei funzionari dell'Ufficio delle Dogane di Torino
in occasione del Convegno dedicato alla
Nuova Suite Deposito Documenti Estero
organizzato in collaborazione con **Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di Torino e InfoCamere S.p.c.a.**

A cura di Manuela Piperis, Laura Ventura, Fabrizio Fantasia, Luca Ugone




CC BY-NC-SA

Attribuzione - Non Commerciale - Condividi allo Stesso Modo

I RIFERIMENTI NORMATIVI

Articoli 59-68 del Reg. (UE) n. 952/2013 del Parlamento Europeo del Consiglio del 9 ottobre 2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione (CDU)



Articoli 31-70 e allegato 22-01 del Reg. Delegato (UE) n. 2446/2015 della Commissione del 28 luglio 2015 (RD)

Articoli 57-126 del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2447/2015 della Commissione del 24 novembre 2015 (RE)

Disposizioni contenute nei Protocolli origine degli accordi preferenziali conclusi dalla UE con Paesi o gruppi di Paesi terzi

LE LINEE GUIDA E LA PRASSI

Nota n. 125912 del 27.12.2018 – Origine preferenziale. Art. 64 del CDU, artt. 37/70 del RD, 60/126 del RE

Nota n. 70339 del 16.07.2018 – Origine non preferenziale. Art. 59-60 del CDU, artt. 31/36 del RD

Circolare n. 12/2022 – Procedura di rilascio e di controllo dei certificati di circolazione – nota 138509/RU del 29.03.2022

Circolare n. 13/D del 16.11.2017 e parziale modifica - nota n. 55972/RU del 24.05.2018 e Circolare n. 4/2021 del 20.01.2021 - Sistema degli esportatori Registrati REX



Circolare n. 97/D del 29.04.1999 – Origine preferenziale

Circolare n. 227/D del 07.12.2000 – Esportatore autorizzato

Circolare n. 45/D del 05.07.2002 – Esportatore autorizzato

Circolare n. 54/D del 01.10.2004 – Esportatore autorizzato

Circolare n. 8/D del 08.05.2013 – Informazioni Tariffarie Vincolanti (ITV) e Informazioni Vincolanti in materia di Origine (IVO)

Circolare n. 11 del 03.03.2023 – Informazioni Tariffarie Vincolanti

Circolare n. 18 del 08.07.2024 – Informazioni Vincolanti in materia di Origine (IVO)


LA CLASSIFICAZIONE DOGANALE DELLE MERCI

Gli elementi fondamentali ai fini della corretta applicazione della normativa doganale sono



Questa presentazione si focalizza **sui primi due elementi**

LA CLASSIFICAZIONE DOGANALE DELLE MERCI



LA CLASSIFICAZIONE DOGANALE DELLE MERCI

La classificazione nasce dall'esigenza di gestire i rapporti internazionali in forza di
un unico linguaggio merceologico



Le merci devono essere **facilmente identificabili** mediante un **codice numerico universalmente comprensibile**

LA CLASSIFICAZIONE DOGANALE DELLE MERCI


Il sistema armonizzato

A partire dal 19 gennaio 1988 è entrata in vigore la **Convenzione Internazionale sul Sistema Armonizzato**.

Con tale Convenzione è stata realizzata, per la prima volta a livello mondiale, una **vera e propria unificazione dei sistemi di classificazione e codificazione** delle merci che formano oggetto di scambi internazionali.

Il **Sistema Armonizzato (SA)** classifica ciascun prodotto mediante una serie di numeri e costituisce un vero e proprio **linguaggio comune del commercio internazionale**.

Comprende **99 capitoli** distribuiti in **21 sezioni** e assegna un **codice a 6 cifre**, che individuano:



Il Sistema Armonizzato è adottato da **oltre 200 Paesi nel mondo**

LA CLASSIFICAZIONE DOGANALE DELLE MERCI

La Nomenclatura Combinata e la Tariffa Integrata dell'Unione Europea

1-2-3-4-5-6-7-8

Per soddisfare le esigenze di classificazione dei Paesi membri, tenendo conto della crescente complessità dei prodotti, l'UE ha affiancato al SA quello della **Nomenclatura combinata (NC)**, mediante l'inserimento di **ulteriori 2 cifre** alle 6 già previste dal **Sistema Armonizzato** (Reg. CEE n. 2658 del 23/07/1987), da indicare sui documenti doganali di esportazione

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10


Sulla base della **NC** la Commissione Europea ha poi istituito una **Tariffa Integrata dell'Unione Europea (TARIC)**, con l'inserimento di ulteriori 2 cifre (nona e decima), utilizzata **per le importazioni da Paesi extra-UE**

LA CLASSIFICAZIONE DOGANALE DELLE MERCI

L'esempio delle caldaie a vapore

Le **caldaie a vapore** in base alla **TARIC** possono essere classificate con il codice **8402191000**, così suddiviso

84 capitolo
8402 voce doganale
840219 SA
84021910 NC
8402191000 TARIC




LA CLASSIFICAZIONE DOGANALE DELLE MERCI

L'esempio delle caldaie a vapore


[home](#) > [consultazione](#) > [nomenclature taric - indice taric](#) > [nomenclature taric - visualizza](#)

Elenco Nomenclature TARIC

Criteri: 

Codice	Descrizione
8402	Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette "ad acqua surriscaldata"
	- Caldaie a vapore
8402 1100 00	-- Caldaie a tubi d'acqua con produzione oraria di vapore superiore a 45)t
8402 1200 00	-- Caldaie a tubi d'acqua con produzione oraria di vapore inferiore o uguale a 45)t
8402 19	-- altre caldaie a vapore, comprese le caldaie miste
8402 1910 00	--- Caldaie a tubi da fumo
8402 1990 00	--- altre
8402 2000 00	- Caldaie dette "ad acqua surriscaldata"
8402 9000	- Parti
8402 9000 10	-- Modulo di processo preassemblato di un'unità di cracking di etano, comprendente: -un sistema generatore di vapore di diluizione che produce vapore a partire da acqua di raffreddamento pretrattata per essere utilizzato come vapore di diluizione in forni di cracking a vapore, -un sistema di condensazione che raccoglie, filtra e disaera i condensati di vapore, che sono successivamente riciclati come acqua di alimentazione della caldaia e ulteriormente distribuiti all'interno dell'unità di cracking, e -un sistema di torce che raccoglie, separa e vaporizza gli idrocarburi non riciclabili contenenti emissioni provenienti da diverse apparecchiature in un impianto di cracking a vapore e li trasferisce alle torce
8402 9000 90	-- altre

L'ORIGINE DELLE MERCI



INDIVIDUAZIONE DELL'ORIGINE

Origine delle merci e classificazione tariffaria sono due concetti strettamente interconnessi

L'**ORIGINE** è la **nazionalità economica** delle merci commercializzate



L' **origine delle merci** nel diritto doganale è un concetto distinto da quello di **PROVENIENZA**

Al fine di applicare ai prodotti importati le corrette misure tariffarie, è necessario conoscerne la relativa origine. L'origine è un elemento dell'accertamento doganale ed è spesso invocata quale **strumento idoneo a tutelare i consumatori**

L'ORIGINE DELLE MERCI

Per la fabbricazione di un prodotto possono essere utilizzate

varie materie prime


che arrivano da più paesi

che possono subire lavorazioni in diversi stati anche non coincidenti con i paesi di origine delle stesse

L'ORIGINE DELLE MERCI



varie materie prime



■ Caffè liquido zuccherato

■ Cioccolato extra

■ Cioccolato superiore al latte

■ Burro di cacao; pasta di cacao; lattosio

L'ORIGINE DELLE MERCI



che arrivano da più paesi

che possono subire lavorazioni in diversi stati anche non coincidenti con i paesi di origine delle stesse

L'ORIGINE DELLE MERCI: UNA DISTINZIONE FONDAMENTALE

NON PREFERENZIALE

Connota tutte le operazioni e i prodotti che vengono da Paesi con i quali l'UE non ha perfezionato alcun accordo tariffario.

Negli scambi commerciali internazionali la caratterizzazione di origine non preferenziale costituisce comunque una regola generale




PREFERENZIALE

Ha come presupposto l'esistenza di accordi bilaterali e/o unilaterali in applicazione dei quali si avranno benefici daziari, con la previsione di esenzioni o riduzioni dei dazi doganali

L'ORIGINE DELLE MERCI

L'origine non preferenziale



ORIGINE NON PREFERENZIALE

Merci interamente ottenute in un unico Paese:

applicabile a quei prodotti per i quali **il processo di lavorazione avviene in un singolo Paese** (art. 60, c. 1 CDU)

Merci alla cui produzione contribuiscono due o più Paesi:

si considerano **ultima lavorazione o trasformazione sostanziale**. In tal caso l'origine si ottiene nel Paese in cui si esegue **l'ultima lavorazione o trasformazione sostanziale ed economicamente giustificata**, effettuata presso un'impresa attrezzata a tale scopo che si sia conclusa con la **fabbricazione di un prodotto nuovo** o abbia rappresentato una **fase importante del processo di fabbricazione** (art. 60, c. 2 CDU)


L'ORIGINE DELLE MERCI

L'origine non preferenziale

ORIGINE NON PREFERENZIALE

Viene utilizzata nel determinare se le merci **sono soggette o meno a misure antidumping o restrizioni quantitative**, oppure a fini statistici

Può essere impiegata per determinare l'origine nell'ambito del **marchio di origine delle merci** (etichetta **MADE IN**), tutelando il consumatore sull'effettivo luogo di produzione del prodotto




L'ORIGINE DELLE MERCI

L'origine preferenziale

ORIGINE PREFERENZIALE

Alla base dell'indicazione dell'origine preferenziale vi è un **accordo commerciale tra UE e Paesi Terzi** o gruppi di Paesi Terzi, attraverso il quale – per lo scambio di prodotti riconosciuti come originari di uno dei Paesi contraenti - **viene riservato un trattamento preferenziale bilaterale con regime di reciprocità**

In altre tipologie di accordi il **trattamento preferenziale è previsto come unilaterale**, senza regime di reciprocità, ed è di solito concesso dall'UE a **Paesi terzi in condizioni economiche svantaggiate** o a Paesi Terzi meno sviluppati



L'ORIGINE DELLE MERCI

L'origine preferenziale

ORIGINE PREFERENZIALE

Ciascun accordo contiene le condizioni, dette **regole di origine**, che devono essere soddisfatte per **stabilire se un determinato prodotto può acquisire l'origine preferenziale**

Nello specifico, **ciascun accordo contiene gli elenchi delle lavorazioni sufficienti** che fissano la regola dell'origine

L'ORIGINE DELLE MERCI

Origine preferenziale e regole di lista

ORIGINE PREFERENZIALE

I prodotti che sono fabbricati nel paese di riferimento, **anche con utilizzo di materiali non originari**, sono **considerati di origine preferenziale di quel paese** purché siano stati sottoposti a **determinate lavorazioni considerate sufficienti in base a specifiche regole**, dette **regole di lista**, enunciate negli allegati che sono parte integrante dei **protocolli di origine**

Le regole di lista da rispettare per conferire l'origine sono usualmente enunciate **nelle colonne 3 e 4 dei protocolli di origine** e così generalmente descritte:


Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari

Si seguirà pertanto **un particolare procedimento di carattere analitico/valutativo per l'applicazione ai casi concreti delle regole enunciate nella colonna 3 e, qualora presenti, di quelle enunciate nella colonna 4**, applicabili in modo alternativo per la qualificazione del carattere sufficiente delle lavorazioni eseguite


L'ORIGINE DELLE MERCI

Origine preferenziale: le regole di lista

Le principali regole di lista



interamente ottenuto



cambio di voce tariffaria



valore percentuale



regole per trasformazioni più
complesse

L'ORIGINE DELLE MERCI

Origine preferenziale: criterio dell'interamente ottenuto

Un solo paese partecipa alla fabbricazione del prodotto:
*le merci interamente ottenute in un unico paese o territorio
sono considerate originarie di tale paese o territorio*

(art. 64 Regolamento Delegato UE 2446/2015)

criterio dell'*interamente ottenuto*

L'ORIGINE DELLE MERCI

Criterio dell'interamente ottenuto

critério dell'*interamente ottenuto*

Sono considerati **interamente ottenuti nell'UE**, o nel Paese estero con cui è stato stipulato il relativo accordo sull'origine, **i prodotti primari nello stato naturale o derivati da prodotti integralmente originari del Paese di riferimento***

*Una specifica elencazione di tali prodotti è contenuta in tutti i protocolli di origine



prodotti **minerari** estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino



prodotti del **regno vegetale** ivi raccolti



animali **vivi** ivi nati e allevati



prodotti della **caccia** e della **pesca** ivi praticate

L'ORIGINE DELLE MERCI

Critério dell'interamente ottenuto: un esempio

**INTERAMENTE
OTTENUTO**



Una società vuole **esportare**
verso la **Corea del SUD** del
formaggio fresco
(Voce Doganale **SA 04 06**)

La regola di lista dell'**ACCORDO UE/COREA DEL SUD** per il capitolo **04** (in cui rientrano i formaggi) prevede il seguente requisito

«Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati devono essere interamente ottenuti»

Il latte (voce SA **0401**) utilizzato per la fabbricazione nell'UE del formaggio **deve essere pertanto interamente ottenuto nell'UE** (cioè latte ottenuto da animali vivi allevati nella stessa UE)

In tali condizioni, il formaggio può essere esportato in Corea del SUD come originario della UE



L'ORIGINE DELLE MERCI

Criterio della modifica della classificazione tariffaria

criterio della *modifica della classificazione tariffaria*

La lavorazione sostanziale di un bene deve concludersi **con la fabbricazione di un prodotto nuovo** o rappresentare **una fase importante della fabbricazione.**

Il cambiamento della classificazione tariffaria costituisce evidenza di dell'ottenimento del prodotto nuovo. La modifica può riferirsi al **cambio di voce doganale (VD) o alla modifica della cd. sottovoce**

L'ORIGINE DELLE MERCI

Critério della modificazione della voce tariffaria: un esempio



Una società vuole **esportare verso la Svizzera mobili per sedersi con intelaiatura in legno in cui sono incorporati tessuti in cotone**
(Voce Doganale **SA 94 01**)

Convenzionalmente si ritiene che un **prodotto da esportare** sia sufficientemente lavorato o trasformato **quando è classificato a un livello di 4 cifre del Sistema Armonizzato (la voce tariffaria) diverso da quelli in cui sono classificati tutti i materiali non originari** utilizzati nella sua fabbricazione.

ACCORDO UE/SVIZZERA

La regola richiede:

«Produzione da materiali di qualsiasi voce, esclusa quella del prodotto».

Il fabbricante utilizza i seguenti materiali non originari:

- legno segato (voce SA 44 07)
- tessuti (voce SA 52 08)
- schiuma/poliuretano espanso (voce SA 39 03)



L'ORIGINE DELLE MERCI

Critero della modificazione della voce tariffaria: un esempio

CAMBIO VOCE
TARIFFARIA



Il prodotto finito è **esportato in Svizzera con l'origine preferenziale UE**, in quanto è rispettata la regola sopradescritta, ossia **tutti i materiali non originari utilizzati nella produzione del prodotto finale sono classificati in voci tariffarie diverse dalla voce tariffaria del prodotto finito (VD SA 94 01)**



L'ORIGINE DELLE MERCI

Criterio del valore percentuale


criterio del valore percentuale

In base al principio della **limitazione del valore o del peso per i materiali non originari**, il valore di questi ultimi **non deve superare una determinata percentuale del prezzo franco fabbrica del prodotto finito**. In relazione agli stessi materiali non originari vale anche la regola che **gli stessi non possono superare un determinata soglia quantitativa**.

Questo criterio presuppone una comparazione tra prezzo franco fabbrica delle merci esportate ed il costo delle materie prime non UE utilizzate

L'ORIGINE DELLE MERCI

Criterio del valore percentuale: un esempio



Una società vuole
**esportare verso la Corea
del Sud caraffe di plastica**
(Voce Doganale **SA 39 24**)

Il valore dei materiali non originari non deve superare una determinata percentuale del prezzo franco fabbrica del prodotto finito

ACCORDO UE/COREA DEL SUD

La regola prevista è la seguente

«Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto finito».

Il fabbricante utilizza i seguenti materiali non originari

- granuli di plastica (SA 39 03) – valore € 2,00
- coperchi di plastica (SA 39 24) – valore € 0,50

L'ORIGINE DELLE MERCI

Criterio del valore percentuale: un esempio

VALORE
PERCENTUALE



Il prodotto finito costituito dalla **caraffa di plastica**, il cui prezzo franco fabbrica è pari a € 6,00, può essere esportato in Corea del Sud come originario UE poiché il **valore (€ 2,50) dei materiali non originari è inferiore al 50% del prezzo franco fabbrica**



L'ORIGINE DELLE MERCI

Regole che riguardano lavorazioni o trasformazioni più complesse

regole per *lavorazioni o trasformazioni più complesse*

Per alcuni prodotti industriali sono enunciate **specifiche regole di lista** che indicano in dettaglio le ***trasformazioni*** che conferiscono l'origine e ***le operazioni specifiche*** che **devono essere eseguite sui materiali non originari**, al fine di conferire l'origine preferenziale al prodotto finale

L'ORIGINE DELLE MERCI

Trasformazione o lavorazione specifica: un esempio

TRASFORMAZIONE
O LAVORAZIONE
SPECIFICA



Un'impresa italiana esporta verso il Messico **farine e semolini di legumi** (Voce Doganale **SA 11 06**).

Possono essere considerate di origine preferenziale UE?

ACCORDO UE/MESSICO

La regola prevista per la voce doganale (VD) 11 06 prevede la seguente ***lavorazione specifica***:
«essiccazione e macinazione di legumi»



L'ORIGINE DELLE MERCI

Trasformazione o lavorazione specifica: un esempio

TRASFORMAZIONE
O LAVORAZIONE
SPECIFICA



Le farine **prodotte in Italia con legumi cinesi** esportate verso il **Messico**, possono essere considerate di **origine preferenziale UE** se in Italia avviene l'essiccazione e la macinazione di tali legumi



L'ORIGINE DELLE MERCI

Critério della lavorazione o trasformazione sufficiente: elenco lavorazioni o trasformazioni sufficienti

ALLEGATO II DEL PROTOCOLLO 3

ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI A CUI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHÉ IL PRODOTTO TRASFORMATO POSSA AVERE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO

Non tutti i prodotti di cui al presente elenco sono contemplati dal presente accordo. È pertanto necessario consultare le altre parti del presente accordo.

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)
Capitolo 1	Animali vivi	Tutti gli animali del capitolo 1 devono essere interamente ottenuti
Capitolo 2	Carne e frattaglie commestibili	Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 1 e 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti
Capitolo 3	Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti
ex Capitolo 4	Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove eccetto:	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati devono essere interamente ottenuti


Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)
0403	Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao	Fabbricazione: - in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati devono essere interamente ottenuti, - in cui tutti i succhi di frutta (eccetto i succhi di ananaso, di limetta e di pompelmo) della voce 2009 utilizzati devono essere originari, - in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 5	Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove, eccetto:	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 5 utilizzati devono essere interamente ottenuti
ex 0502	Setole di maiale o di cinghiale, preparate	Pulitura, disinfezione, cermita e raddrizzamento di setole
Capitolo 6	Piante vive e prodotti della floricultura	Fabbricazione: - in cui tutti i materiali del capitolo 6 utilizzati devono essere interamente ottenuti, - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 7	Legumi, ortaggi, piante, radici e tuberi, mangerecci	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati devono essere interamente ottenuti

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere originario
(1)	(2)	(3) o (4)
Capitolo 8	Frutta commestibili; scorze di agrumi o di meloni	Fabbricazione: - in cui tutti i tipi di frutta utilizzati devono essere interamente ottenuti, - in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 9	Caffè, tè, mate e spezie, eccetto:	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 9 utilizzati devono essere interamente ottenuti
0901	Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale
0902	Tè, anche aromatizzato	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale
ex 0910	Miscela di spezie	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale
Capitolo 10	Cereali	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 10 utilizzati devono essere interamente ottenuti
ex Capitolo 11	Prodotti della macinazione; malto; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento; eccetto:	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 11 utilizzati devono essere interamente ottenuti

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)
ex 1106	Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713, sgranati	Essiccazione e macinazione di legumi della voce 0708
Capitolo 12	Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 12 utilizzati devono essere interamente ottenuti
1301	Gomma lacca; gomme, resine, gommo-resine e oleoresine (ad esempio: balsami), naturali	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 1301 utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
1302	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:	
	- Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, modificati	Fabbricazione a partire da mucillagini e ispessenti non modificati

L'ORIGINE DELLE MERCI

Tipologia di origine: il Sistema delle Preferenze Generalizzate



L'ORIGINE DELLE MERCI

Il Sistema delle Preferenze Generalizzate

I Paesi che hanno progressivamente aderito al SPG sono circa 100 e sono i Paesi più poveri, nonché in via di sviluppo, di Africa, Asia, America del sud, America centrale e Caraibi

SPG
Sistema delle Preferenze Generalizzate

I benefici tariffari sono **concessi unilateralmente al fine di favorire la crescita economica di tali Paesi**, perseguendo come primo scopo **l'eliminazione della povertà**

Vengono incentivate le importazioni di beni originari di questi mercati **abbassando o annullando i dazi doganali all'importazione**

L'ORIGINE DELLE MERCI

Le prove dell'origine preferenziale

ATTESTAZIONE ORIGINE PREFERENZIALE

- Certificati **EUR 1** per i Paesi che hanno sottoscritto **accordi di libero scambio**
- Certificati **EUR-MED** per i Paesi appartenenti all'area del **cumulo euro-mediterraneo (Convenzione Pan Euro Med - PEM Convention)**
- Certificati **FORM-A** per le merci provenienti dai **Paesi beneficiari del Sistema delle Preferenze Generalizzate (SPG)**. Vengono utilizzati in via residuale dagli operatori non iscritti al **Sistema REX**
- **Dichiarazione di origine su fattura sottoscritta dal soggetto esportatore, ammessa in alternativa alle altre prove di origine, se il valore della spedizione non è superiore a € 6.000**

L'ORIGINE DELLE MERCI

Le prove dell'origine preferenziale

**Chi può rilasciare la
dichiarazione/attestazione di
origine su fattura per spedizioni
di valore superiore a € 6.000**



**ESPORTATORE
AUTORIZZATO**



**ESPORTATORE
REGISTRATO**

L'ESPORTATORE AUTORIZZATO



L'Esportatore Autorizzato

Lo status di esportatore autorizzato

**COS'È LO
STATUS DI
ESPORTATORE
AUTORIZZATO**



È un'autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Dogane, che consente l'attestazione dell'origine preferenziale delle proprie merci, direttamente sulla fattura di vendita e senza limiti di importo

Le attestazioni in fattura apposte dall'Esportatore Autorizzato sostituiscono l'emissione del certificato EUR 1 per le spedizioni verso i Paesi che hanno accordi con l'Unione Europea. Ciò consente al cliente del Paese di destinazione di non pagare dazi o di pagarli in forma ridotta

È una facilitazione prevista dall'art. 120 del Regolamento di esecuzione 2015/2447

L'Esportatore Autorizzato

Lo status di esportatore autorizzato

**LO STATUS DI
ESPORTATORE
AUTORIZZATO**



La dicitura della “*dichiarazione di origine*” da apporre sulle fatture deve essere conforme al testo previsto negli allegati dei singoli Protocolli di origine, che di solito è del tenore seguente:

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (Autorizzazione doganale n. IT/001/TO/24) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale UE/IT (indicare il paese di origine delle merci, luogo e data)”.

Le fatture contenenti le dichiarazioni di origine, dovranno essere conservate, a cura della ditta, ai fini di eventuali controlli doganali **per un periodo di almeno 5 anni per gli scambi con la Corea del Sud e di almeno 3 anni per gli scambi con gli altri Paesi**, fermi restando i più ampi termini di conservazione dei documenti commerciali previsti da altre norme

L'Esportatore Autorizzato

Lo status di esportatore autorizzato



**LO STATUS DI
ESPORTATORE
AUTORIZZATO**

L'autorizzazione per lo status di esportatore autorizzato **non ha scadenza ma può essere sospesa o revocata in qualsiasi momento nel caso in cui venga accertato un uso indebito della stessa** (ad esempio per merci non autorizzate) o **per errate/false dichiarazioni di origine**

L'autorizzazione è **soggetta a controlli periodici** (sia su base documentale che con accesso diretto presso l'azienda) da parte dell'Ufficio delle Dogane che l'ha rilasciata

L'Esportatore Autorizzato

Lo status di esportatore autorizzato: i vantaggi



**ESPORTATORE
AUTORIZZATO**
I VANTAGGI

- ✓ miglior conoscenza della posizione preferenziale dei propri prodotti e comprensione delle norme che regolano i trattati di adesione: quindi **conoscenza delle regole di origine**
- ✓ **facilità nel rilascio o compilazione delle prove di origine**
- ✓ **abbattimento dei costi e dei tempi** dovuti al rilascio dei certificati EUR1
- ✓ **riduzione dei rischi di errore**, sanzionati anche penalmente, **tra quanto indicato in fattura e quanto riportato nell'EUR 1**



Alcuni Paesi non accettano il Certificato EUR 1 come prova d'origine, pertanto, per esportare le merci di origine preferenziale UE verso tali Paesi, è necessario avere lo Status di esportatore autorizzato (si veda, ad esempio, la Corea del SUD)

L'Esportatore Autorizzato

Lo status di esportatore autorizzato: requisiti soggettivi e oggettivi

**ESPORTATORE
AUTORIZZATO**
*REQUISITI
SOGGETTIVI E
OGGETTIVI*



essere **produttore o commerciante stabilito nel territorio dell'UE**



effettuare esportazioni, con carattere regolare, di prodotti originari dell'UE verso i Paesi che hanno stipulato accordi con la stessa (in alcuni accordi siglati tra Unione Europea e Paesi terzi, ad esempio la Corea del Sud, tale requisito non è richiesto)



essere a conoscenza della **corretta classificazione tariffaria dei prodotti oggetto di valutazione**, delle regole di origine e in possesso di tutti i documenti che provino l'origine



essere in grado di **provare in qualsiasi momento il carattere originario delle merci da importare**



fornire garanzie sufficienti sul carattere originario delle merci

L'Esportatore Autorizzato

Lo status di esportatore autorizzato: la procedura di rilascio

**STATUS DI
ESPORTATORE
AUTORIZZATO
PROCEDURA
DI RILASCIO**



RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLO STATUS DI ESPORTATORE
AUTORIZZATO PER LA DICHIARAZIONE DI ORIGINE SU TIRI PERA

1) Identità del richiedente

Nome e Cognome:	
Codice Fiscale:	
Luogo e data di nascita:	
Residente a:	
Via/piazza e numero civico:	
Provincia:	
Società (ragione sociale):	
Codice EORI:	
PEC:	
Tipo di attività:	

2) Il richiedente è un soggetto AEO?

Si No Se sì, numero:

✓ **Istanza scritta dell'esportatore** (produttore e/o commerciante).

Nell'istanza devono essere indicati i nominativi delle persone che sono abilitate a sottoscrivere la dichiarazione/attestazione di origine

✓ **Indicazione dei Paesi verso i quali si vuole richiedere l'autorizzazione** e i riferimenti dei relativi accordi

✓ **Descrizione delle merci** da autorizzare e relativa **classificazione doganale**

✓ **Precisazione relativa alle merci per cui si richiede l'autorizzazione**, e cioè

- se sono **prodotte/lavorate dalla società**: la società dovrà fornire indicazioni alla dogana dello **stabilimento di produzione** e la **scheda tecnica/distinta base** dei prodotti da esportare

- se sono **semplicemente commercializzate**: la società dovrà fornire **fatture di acquisto** e **dichiarazione di origine** dei vari fornitori

Competente al rilascio è l'Ufficio delle Dogane nel quale la Società ha la propria sede amministrativa (dove è collocata la contabilità principale ai fini doganali e in cui dovrà essere effettuata almeno una parte delle attività oggetto della decisione – art. 22 CDU)

L'Esportatore Autorizzato

Lo status di esportatore autorizzato: la procedura di rilascio

**STATUS DI
ESPORTATORE
AUTORIZZATO
PROCEDURA
DI RILASCIO**



Per le merci **semplicemente commercializzate** abbiamo appena visto che l'operatore dovrà fornire:

- ✓ **Le fatture d'acquisto**
- ✓ **Le dichiarazioni d'origine dei vari fornitori**

Le dichiarazioni dei fornitori delle materie prime e/o dei prodotti finiti aventi carattere originario preferenziale devono essere compilate utilizzando i modelli contenuti negli **allegati 22-15 e 22-16** del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2447 del 24/11/2015.

Tali dichiarazioni, rilasciate dai fornitori sotto la propria responsabilità, **costituiscono prova dell'origine preferenziale delle merci oggetto della dichiarazione stessa** se descrivono i beni in modo **sufficientemente dettagliato** da consentirne l'identificazione.

L'Esportatore Autorizzato

Lo status di esportatore autorizzato: la procedura di rilascio

STATUS DI
ESPORTATORE
AUTORIZZATO
PROCEDURA
DI RILASCIO



Il fornitore può rilasciare 2 tipi di dichiarazione

✓ **singola:** valida per ciascuna spedizione di merci

✓ **a lungo termine:** qualora invii con regolarità, a uno stesso acquirente, merci le cui caratteristiche restino costanti nel tempo, sotto il profilo dell'origine preferenziale.

Quest'ultima ha una validità massima di 2 anni dalla compilazione.

Il fornitore che compila una dichiarazione ha l'obbligo di conservare per almeno 3 anni tutte le prove documentali che attestino l'esattezza della stessa (gli anni diventano 5 nel caso di esportazioni verso la Corea del SUD)

02015R2447 — IT — 21.04.2018 — 002.001 — 333

02015R2447 — IT — 21.04.2018 — 002.001 — 333

ALLEGATO 22-15

ALLEGATO 22-15

Dichiarazione del fornitore relativa ai prodotti aventi carattere originario preferenziale

Dichiarazione del fornitore relativa ai prodotti aventi carattere originario preferenziale

La dichiarazione del fornitore, il cui testo è riprodotto di seguito, deve essere completata secondo le indicazioni delle note. Queste ultime, tuttavia, non vanno riprodotte.

La dichiarazione del fornitore, il cui testo è riprodotto di seguito, deve essere completata secondo le indicazioni delle note. Queste ultime, tuttavia, non vanno riprodotte.

Il sottoscritto dichiara che le merci elencate nel presente documento (1) sono originarie di (2) e rispettano le norme di origine che disciplinano gli scambi preferenziali con (3).

Il sottoscritto dichiara che le merci elencate nel presente documento (1) sono originarie di (2) e rispettano le norme di origine che disciplinano gli scambi preferenziali con (3).

Dichiara (4):

Dichiara (4):

Cumulo applicato con (5) (nome del paese/del paese)

Cumulo applicato con (5) (nome del paese/del paese)

Si impegna a presentare alle autorità doganali tutta la necessaria documentazione giustificativa.

Si impegna a presentare alle autorità doganali tutta la necessaria documentazione giustificativa.

(1) Se le merci sono contrassegnate con il numero di origine, tale precisazione deve essere inserita nella dichiarazione nel modo seguente:

(1) Se le merci sono contrassegnate con il numero di origine, esse devono essere chiaramente indicate o contrassegnate e inserite nella dichiarazione nel modo seguente:

(2) L'Unione europea, il paese, il gruppo di paesi o il territorio di cui sono originarie le merci.

(2) L'Unione europea, il paese, il gruppo di paesi o il territorio di cui sono originarie le merci.

(3) Paese, gruppo di paesi o territorio interessato.

(3) Paese, gruppo di paesi o territorio interessato.

(4) Da compilare, ove necessario, solo per le merci che hanno carattere originario preferenziale nel contesto delle relazioni commerciali preferenziali con uno dei paesi con cui è applicabile il cumulo paneuro-mediterraneo dell'origine.

(4) Da compilare, ove necessario, solo per le merci che hanno carattere originario preferenziale nel contesto delle relazioni commerciali preferenziali con uno dei paesi con cui è applicabile il cumulo paneuro-mediterraneo dell'origine.

(5) Luogo e data.

(5) Luogo e data.

(6) Nome e funzione nella società.

(6) Nome e funzione nella società.

(7) Firma.

(7) Firma.

L'ESPORTATORE REGISTRATO



L'ESPORTATORE REGISTRATO

L'esportatore registrato – sistema REX



ESPORTATORE
REGISTRATO –
SISTEMA REX

Il REX è un sistema di **certificazione dell'origine delle merci**, basato su un principio di autocertificazione, che viene applicato

- ✓ **al sistema delle preferenze generalizzate (SPG) dal 1 gennaio 2017**
- ✓ **agli accordi di libero scambio che ne prevedono l'utilizzo** (esempio: Canada, Giappone, Vietnam, Ghana, Costa d'Avorio, Regno Unito e Singapore dal 1 gennaio 2023)

Il sistema di autocertificazione basato sul sistema REX **sostituisce la certificazione di origine da parte delle autorità pubbliche** mediante il rilascio del certificato FORM A*

* È previsto un periodo transitorio, durante il quale potranno essere ancora rilasciati i certificati Form A, che saranno accettati dall'UE purché emessi nei confronti di esportatori non ancora registrati nella banca dati REX. Gli operatori non ancora registrati nella banca dati REX potranno altresì autocertificare l'origine delle merci in fattura, ma solamente per spedizioni di valore inferiore a € 6.000

L'ESPORTATORE REGISTRATO

L'esportatore registrato – sistema REX



**ESPORTATORE
REGISTRATO –
SISTEMA REX**

Gli operatori economici nazionali che intendono certificare l'origine preferenziale con un'attestazione su fattura o su altro documento commerciale, presentano ai fini dell'iscrizione nel sistema REX, apposita domanda all'ufficio ADM territorialmente competente, compilando l'allegato 22-06 al Regolamento UE 2447/2015

Gli Uffici delle Dogane competenti procedono alla registrazione degli esportatori nella **banca dati REX**

L'ESPORTATORE REGISTRATO

L'esportatore registrato – sistema REX



**ESPORTATORE
REGISTRATO –
SISTEMA REX**

La presentazione delle richieste di registrazione alla banca dati REX avviene telematicamente attraverso **il Portale dell'Operatore per il REX**

Il Portale REX è disponibile nell'EU Customs Trader Portal (EU CTP), utilizzato anche per la presentazione delle domande e per la gestione delle decisioni BTI e AEO ed è raggiungibile al seguente URL:

<https://customs.ec.europa.eu/gtp>

Ai fini dell'accesso, l'operatore economico deve essere in possesso di un codice EORI valido

All'atto della richiesta di registrazione l'operatore **deve fornire una descrizione indicativa delle merci ammissibili al trattamento preferenziale** e un **elenco indicativo delle voci del sistema armonizzato** (o dei capitoli se le merci oggetto degli scambi sono comprese in più di venti voci del sistema armonizzato)

L'INFORMAZIONE TARIFFARIA VINCOLANTE





**INFORMAZIONE
TARIFFARIA
VINCOLANTE**

Le **Informazioni Tariffarie Vincolanti (ITV)** sono previste e disciplinate dai Regolamenti e dalle Linee guida amministrative unionali indicati sul sito di ADM [Sistema delle ITV \(ved. Linee Guida ITV\) - pdf](#)

Si tratta di decisioni amministrative di **rango unionale sull'applicazione della normativa doganale**, per mezzo delle quali, **su richiesta degli operatori economici interessati, le Autorità doganali degli Stati Membri attribuiscono la classificazione doganale ad una determinata merce** con l'assegnazione del relativo codice di **Nomenclatura Combinata o TARIC**

Ogni domanda deve riferirsi a **una sola tipologia di merce** o a **merci che hanno caratteristiche simili** e ad **un'operazione commerciale di importazione o esportazione realmente prospettata.**

ITV

ITV: la procedura di rilascio

**INFORMAZIONI
TARIFFARIE
VINCOLANTI
PROCEDURE DI
RILASCIO**



- ✓ Le **ITV** devono essere richieste alla **Direzione Dogane di Roma**, accedendo al nuovo sistema informatico per la gestione delle ITV - General Trader Portal - mediante il link <https://customs.ec.europa.eu/gtp/>
- ✓ Dopo aver inviato la **domanda sul Trader Portal** l'operatore **riceverà entro 7 giorni la conferma di ricezione della stessa. Entro 30 giorni dalla conferma**, qualora siano soddisfatte le condizioni per l'accettazione di tale domanda, **verrà notificata l'accettazione formale**
- ✓ Eventuali campioni necessari al rilascio dell'ITV saranno inviati alla Direzione Dogane - Ufficio Tariffa e Classificazione
- ✓ **L'ITV** deve essere rilasciata **il prima possibile e comunque entro 120 giorni dalla data di accettazione dell'istanza, prorogabile di ulteriore 30 giorni**, dandone comunicazione al richiedente tramite il Trader Portal

ITV

ITV: la procedura di rilascio



INFORMAZIONI
TARIFFARIE
VINCOLANTI
*PROCEDURE DI
RILASCIO*

L'ITV ha piena efficacia giuridica su tutto il territorio unionale e vincola:

- ✓ **tutte le Autorità doganali dell'Unione Europea** a riconoscere al titolare della stessa il codice tariffario ivi indicato per quella determinata merce
- ✓ **il titolare ad utilizzarla a decorrere dalla data in cui riceve la notifica sul Trader Portal**

Ha una validità di 3 anni e deve essere indicata nella dichiarazione doganale.

**INFORMAZIONI
VINCOLANTI
IN MATERIA DI
ORIGINE**



- ✓ Sono disciplinate dai Regolamenti Unionali e dalle Linee guida unionali consultabili nell'apposita sezione del sito dell'Agenzia
- ✓ Si tratta di **decisioni amministrative di rilievo unionale sull'applicazione della normativa doganale**, per mezzo delle quali, su richiesta degli operatori economici interessati, **le Autorità doganali degli Stati Membri attribuiscono la corretta origine ad una determinata merce**
- ✓ Ogni domanda deve riferirsi **ad un solo tipo di merce** e **ad un'operazione commerciale di importazione o di esportazione realmente prospettata**
- ✓ La domanda di IVO può riguardare sia l'origine **preferenziale** che **non preferenziale**

**INFORMAZIONI
VINCOLANTI IN
MATERIA DI
ORIGINE -
PROCEDURE DI
RILASCIO**



- ✓ Come previsto dalla **circolare 18/D del 08/07/2024**, a decorrere dal **1° ottobre 2024**, l'istanza deve essere presentata all'Ufficio Origine e Valore della Direzione Dogane di Roma. L'istanza è reperibile sul sito di ADM
- ✓ La firma sul formulario di domanda **costituisce esplicita sottoscrizione e accettazione di tutte le attestazioni ivi riportate**, inclusa l'accettazione alla registrazione delle informazioni nella Banca dati della Commissione Europea
- ✓ L'IVO deve essere rilasciata **il prima possibile** e comunque **entro 120 giorni dalla data di accettazione dell'istanza**, prorogabile di ulteriori 30 giorni, dandone comunicazione al richiedente

Come le ITV, anche le IVO **hanno piena efficacia giuridica su tutto il territorio unionale**, vincolando tutte le **Autorità Doganali degli Stati membri a riconoscere l'origine ivi indicata**, nonché il **destinatario/titolare della decisione a utilizzarla**